

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 31/10/2015

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

***Aumento delle soglie di punibilità per gli omessi versamenti Iva
(da 50.000 euro a 250.000 euro) e per gli omessi versamenti delle
ritenute fiscali (da 50.000 euro a 150.000 euro)***

(decorrenza dal 22/10/2015)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Gentile Cliente,

con la presente si informa che, con la pubblicazione sul S.O. n. 55/L alla G.U. 7.10.2015, n. 233 del D.Lgs. n. 158/2015 è stata attuata la *“revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità di comportamenti”*, così come previsto dall’art. 8, comma 1, Legge n. 23/2014 contenente la Riforma Fiscale.

Unitamente alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario è stata disposta anche quella del sistema sanzionatorio amministrativo alla quale sarà dedicata una prossima Informativa.

Nell’attuare tale revisione, il Decreto in esame ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 ed in particolare alle seguenti disposizioni.

D.Lgs. n. 74/2000 Descrizione

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Art. 4 Dichiarazione infedele

Art. 5 Omessa dichiarazione

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Art. 10-ter Omesso versamento dell’IVA

Art. 10-quater Indebita compensazione

Art. 13 Causa di non punibilità – pagamento del debito tributario.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Nella presente circolare informativa si approfondiscono esclusivamente le novità riguardanti le nuove soglie di punibilità per:

- *gli omessi versamenti di ritenute fiscali e*
- *gli omessi versamenti dell'Iva.*

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE - Art. 10-bis

	Fino al 21/10/2015	Dal 22/10/2015
	Omessa versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta delle ritenute certificate, se di ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo d'imposta	Omessa versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta delle ritenute certificate o dovute sulla base della dichiarazione se di ammontare <u>superiore</u> a € 150.000 per ciascun periodo d'imposta.
Reato		
Pena	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	

Con riguardo alla fattispecie in esame è stata:

- aumentata a € 150.000 (in precedenza € 50.000) la soglia per l'omesso versamento delle ritenute;
- chiarita la portata del reato in quanto, con **l'aggiunta dello specifico riferimento alle ritenute "dovute", le omissioni** non devono più risultare necessariamente dalla certificazione rilasciata ai vari sostituiti, essendo sufficiente che siano **dovute in base alla dichiarazione.**

OMESSO VERSAMENTO IVA - Art. 10-ter

	Fino al 21/10/2015	Dal 22/10/2015
	Omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo se di ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo d'imposta.	Omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d'imposta.
Reato		
Pena	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	

Con riguardo alla fattispecie in esame è stata:

- umentata a € 250.000 (in precedenza € 50.000) la soglia per l'omesso versamento dell'Iva.

L'aumento della soglia, come specificato nella citata Relazione, è collegato alla necessità di applicare per le fattispecie meno gravi "sanzioni amministrative anziché penali"

Le novità in esame sono entrate in vigore dal 22/10/2015.

Merita sottolineare che le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili anche alle violazioni, o meglio ai reati, commessi anteriormente a tale data.

Ciò in applicazione del **favor rei**, disciplinato dall'art. 2, C.p., ossia del **principio di retroattività della disposizione (penale) più favorevole.**

Tale principio risulta di interesse, in particolare, per i reati di omesso versamento delle ritenute alla fonte / IVA che, nell'attuale contesto economico - finanziario, ha interessato un significativo numero di imprese.

Così, ad esempio, l'omesso versamento dell'IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014, per un importo complessivo pari a € 150.000 non costituisce più un reato penalmente rilevante.

Le nuove più favorevoli disposizioni possono essere **invocate anche nei procedimenti in corso**.

Esempi (basati sulla nuova soglia di punibilità Iva):

L'omesso versamento dell'IVA assume *rilevanza penale* soltanto qualora ricorrano congiuntamente le seguenti *due condizioni*:

- a) **"condizione quantitativa"**: l'Iva non versata è di **ammontare superiore a € 250.000**; tale soglia va considerata singolarmente per ciascun periodo d'imposta:
- **Esempio 1**: se il contribuente ha omesso per l'anno 2014 un versamento di Iva di euro 252.000, ha commesso il reato penale in esame (se ricorre anche la condizione temporale descritta sotto);
 - **Esempio 2**: se il contribuente ha omesso per l'anno 2013 un versamento di Iva di euro 160.000 e nell'anno 2014 ha omesso un versamento di Iva di euro 100.000, non ha commesso il reato penale in esame né per il 2013 né per il 2014, ancorché la somma degli importi non versati superi la soglia di 250.000 euro (in quanto in ciascuno di tali anni, l'importo è inferiore alla soglia dei 250.000 euro);
- b) **"condizione temporale"**: **l'omesso versamento si protrae oltre** "il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo" ossia **oltre il 27/12 dell'anno successivo** (C.M. dell'Agenzia delle Entrate del 4.8.2006 n. 28):
- **Esempio 1**: se il contribuente espone nella Dichiarazione Iva per l'anno 2014 un saldo Iva a debito di 252.000 e non provvede al relativo versamento entro la data del 28/12/2015 (entro il 28/12/2015 perché il 27/12/2015 cade di domenica), commette il



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

C o n s u l e n z a c o n t a b i l e , f i s c a l e , s o c i e t a r i a e d e l l a v o r o

reato penale in esame;

- Esempio 1: se il contribuente espone nella Dichiarazione Iva per l'anno 2014 un saldo Iva a debito di 252.000 e provvede a versare entro la data del 28/12/2015 un importo tale da far scendere tale debito Iva al di sotto della soglia dei 250.000, ad esempio versando 2.500 euro, non commette il reato penale in esame (in tal caso infatti il debito Iva residuo sarebbe sceso a euro 249.500).

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it